COPIA

13

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Provincia di BRINDISI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF anno 2020 - provvedimenti di conferma

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di GIUGNO alle ore 16:26, nella sala consiliare della Sede Municipale del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1	**DE LUCA Salvatore**		Sì
2	**ROLLO Marialuce**	Sì	
3	**BRIGANTI Francesco**	Sì	
4	**MONCULLO Claudio**	Sì	
5	**CASCIONE Valentina**	Sì	
6	**MARINO Roberta**	Sì	
7	**MAZZOTTA Antonino**	Sì	

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
8	**PEZZUTO Nicola**	Sì	
9	**DE LORENZO Alberico**	Sì	
10	**BUDANO Gianluca**		Sì
11	**MONTINARO Davide**	Sì	
12	**GATTO Rosalba**	Sì	
13	**MAZZOTTA Lorenzo**	Sì	

Totale presenze 11 Totale assenze 2

RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Consigliere Sig.ra MARINO Roberta nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angela NOZZI. La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che , sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali hanno espresso parere FAVOREVOLE.

SERVIZIO TRIBUTI E FISCALITA` LOCALE
(Regolarità tecnica)

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Domenico MARZO

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Regolarità contabile)

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Fabio RIZZO

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla conformità a legge, statuto e regolamenti della presente deliberazione (Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2003)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Angela NOZZI

Relaziona l'Assessore Cascione Valentina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1,comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3 I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

> *11. (….) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale,*
>
> *nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la propria precedente deliberazione n.15 in data 23/07/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in tale occasione è stata determinata

l’aliquota unica nella misura dello 0,8%;

Considerato che:

- detta aliquota non è stata modificata negli anni successivi;

- ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre confermare, anche per l’anno 2020, l’aliquota unica dello 0,8% già prevista con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 30/03/2019;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “*… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”*;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”*;

Visto l’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall’art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *“… A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;*

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti – Verbale n. 11 del 16/06+/2020, prot. n. 7684 del 16/06/2020;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare, giusto verbale n. 1/2020 del 23/06/2020;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi di cui al verbale di seduta da inserire agli atti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con la seguente votazione per alzata di mano:

- Consiglieri presenti n. 12

- Consiglieri assenti n. 1 (De Luca Salvatore)

- Votanti n. 12

- Voti favorevoli n. 8

- Voti contrari n. 4 (Budano Gianluca, Montinaro Davide, Gatto Rosalba e Mazzotta Lorenzo)

- Astenuti n. 0

DELIBERA

1.**di confermare**, per l'anno d'imposta 2020, l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef, pari allo 0,8%, già deliberata per l'anno 2019, confermando di fatto tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito selle persone fisiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 03/05/2007 e ss mm ii;

2.**di confermare,** altresì il gettito previsto nell'esercizio 2019;

3.**di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

4.**di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020-2022;

5.**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con la seguente separata votazione:

Con la seguente votazione per alzata di mano:

- Consiglieri presenti n. 12

- Consiglieri assenti n. 1 (De Luca Salvatore)

- Votanti n. 12

- Voti favorevoli n. 8

- Voti contrari n. 4 (Budano Gianluca, Montinaro Davide, Gatto Rosalba e Mazzotta Lorenzo)

- Astenuti n. 0

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sig.ra MARINO Roberta	F.to Dott.ssa Angela NOZZI

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio ON-Line del sito comunale per 15 giorni consecutivi.

Cellino San Marco, lì 01/07/2020

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Sig.ra SPADARO Antonella

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il giorno 25/06/2020 per:

[X] dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000);
[ ] decorrenza di gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267/2000);
[ ] decorrenza dei termini dei 30 gg. dall'inizio della pubblicazione (art. 6, comma 5, T.U. D.Lgs 267/2000);

Cellino San Marco, lì, 30/06/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Angela NOZZI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cellino San Marco

---

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è COPIA conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _____

IMPIEGATO DELEGATO
Antonella SPADARO